

RETTIFICA DI ROTTA SUI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE SEDI DI FASCIA SUPERIORE

Non è proprio consigliabile che la più corposa delle tornate di nomine dei segretari, quella successiva all'imminente rinnovo degli organi elettivi provinciali e comunali, sia segnata da incertezze applicative delle regole vigenti. Eppure quel che si prospetta all'orizzonte non esclude questo rischio. E' appena normale che la disciplina dettata in proposito dall'art. 31 del CCNL 16/5/01 possa essere discutibile, discussa e modificata, con nuove previsioni contrattuali. Resta il fatto che la tornata di nomine che si apre sarà ancora regolata dalla norma in vigore a tutt'oggi, che solo con risoluto impegno mal riposto può risultare mal applicata, come gli atti dell'AGES fanno presagire. La norma appare infatti sufficientemente chiara: dopo il primo inquadramento di cui all'art. 35, i segretari sono classificati in fasce professionali, per l'accesso alle quali sono richiesti requisiti soggettivi consistenti nei titoli abilitanti o specializzanti specificati al 1° comma dell'art. 31. Altra cosa è l'accesso alle sedi, certo riservato ai classificati nelle diverse fasce come sopraddetto, ma disciplinato dai successivi commi 3° e 4° e lì caratterizzato dall'anzianità di servizio in "enti inferiori della stessa fascia". Gli elementi della classificazione soggettiva in fascia corrispondente e dell'anzianità di servizio prestato in determinati enti devono concorrere: per questo sono distinti, come è peraltro chiaro al Cons. Amm. che delibera col n. 340/01 ed al Direttore ARAN nel parere prot. sc3/2311 del 2003. In particolare, la definizione di "enti inferiori della stessa fascia" attiene indiscutibilmente alle caratteristiche oggettive dell'ente. Si può anche tralasciare che, recentemente, per altri versi certamente (delibere Cons. Naz. Amm. nn. 225 e 275 del 2003 nonché 13 del 2004, ammissione al SEFA II), s'è avuto modo di rilevare che l'esperienza professionale non è neppure strettamente legata alla piena titolarità ed al servizio pienamente prestato...per non penalizzare supplenti e reggenti...per cui...Ma tornando al punto di vista di quell'oggettività e pure ammettendo di restringere l'esame ai soli casi di effettivo servizio in qualità di titolare, vanno comprese tra gli "enti inferiori della stessa fascia" in cui è stato prestato il servizio utile alla maturazione dell'anzianità richiesta anche le sedi già riclassificate ai sensi art. 1, 3° c. l. 604/62, naturalmente a prescindere dal fatto che a quelle sedi il segretario sia acceduto in applicazione dell'art. 11, 10° c. dpr 465/97, peraltro richiamato dalla seconda parte del precitato 4° c. art. 31. Infatti, avendo le riclassificazioni (oggi non più previste) riguardato la "sede" e non il segretario, ed esplicando a tutt'oggi i loro effetti, come tra l'altro i richiami contrattuali citati (aggiunti all'ultimo cpv art. 41, 3° c. CCNL citato e art. 3, 1° c. ultimo cpv Accordo economico biennio 2000-2001, ma soprattutto l'art. 31,5° c.) dimostrano, non ci può essere dubbio sul fatto che il servizio espletato dal segretario presso sedi già riclassificate valga come anzianità di servizio maturata nelle fascia di ente corrispondente alla sede come riclassificata, a nulla rilevando, sotto questo aspetto, l'avvenuto ricorso alla procedura dell'art. 11, 10° c, prevista semplicemente allo scopo di ampliare l'orizzonte di scelta del segretario ed influente ai fini di "declassificare" la sede! E' giusto dire che non solo la famigerata delibera n. 150/99,

ma anche la n. 171/02 non reggono alla logica del sistema, perché presuppongono (v. anche delibera n. 394/02) il potere declassificatorio della sede incardinato nel provvedimento di individuazione del segretario! La sede già riclassificata con decreto ministeriale (con efficacia costitutiva, secondo delibera Cons. Amm. n. 270/01) non si declassifica con un provvedimento giuntale o sindacale né dell'AGES, né l'esercizio facoltativo e quindi fisiologicamente oscillatorio della riconosciuta potestà derogatoria ex art. 11, 10°c. può influire sul dato oggettivo e quindi immutabile della classificazione. Ergo, il servizio prestato in tale sede è valido agli effetti di cui al 3° e 4° c. art. 31 (anche a valere, già che ci siamo e per tutt'altro verso, per le conseguenze applicative dell'art. 41, 1° c. CCNL). In caso contrario sorgerebbero interessanti questioni di diverso trattamento giuridico di situazioni uguali in fatto, tra chi ha prestato servizio in una sede riclassificata con ricorso o senza ricorso all'art. 11, 10°c., o addirittura tra chi ha prestato effettivo servizio in sede riclassificata con ricorso alla norma speciale e chi, senza ricorso alla stessa norma, vi ha trascorso quasi tutto il tempo in disponibilità. Quanto detto tralasciando di voler conoscere quante (e quali) siano gli "enti inferiori della stessa fascia" ove possa maturare l'anzianità richiesta dal 4°c. art. 31, se si escludono le sedi già riclassificate: se è concesso che la norma debba anche avere un senso concreto! Sono peraltro considerazioni sottese alla delibera del Comitato Permanente per le Pari Opportunità n. 2/04.

Dal punto di vista immediato e pratico, vertendosi in materia di interpretazione di disposizione negoziale, l'applicazione compete all'AGES datore di lavoro (ed ai Capi delle Amministrazioni per la particolarità del rapporto di servizio). In conclusione, il Consiglio Nazionale provveda saggiamente: 1) ad adeguare tempestivamente i propri deliberati (v.n. 171/02) in materia; 2) a rettificare, per chiarezza e precisione, le indicazioni individuali dell'albo, così come pubblicate. Credo che le OO.SS. debbano svolgere immediatamente una funzione di stimolo pressante, con l'obiettivo di evitare fra poche settimane una raffica di vertenze davanti ai giudici ordinari, che non farebbero il bene di nessuno, ma risulterebbero unica via aperta a quei segretari iscritti alla fascia (in sede di primo inquadramento o per successivo superamento dell'apposito corso) e con i due anni di anzianità nell'ente inferiore della stessa fascia maturati al momento dell'individuazione dei capi delle amministrazioni che non hanno ritenuto e non ritengono di utilizzare espedienti o trucchetti di aggiramento di una norma che chiede poco per essere invece linearmente applicata. Con le notevoli implicazioni anche economiche in ballo.

Pino Gorla, segretario di Piossasco (TO), già sede riclassificata di 1° B
goria@comune.piossasco.to.it